



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 settembre 2010 (09.09)  
(OR. fr/en/de/it)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0142 (COD)**

---

**12979/10  
ADD 1**

**CODEC 750  
SAN 164  
SOC 489  
MI 281**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera **[prima lettura] (AL+D)**

- Adozione
- a) della posizione del Consiglio
- b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazioni

---

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

In uno spirito di compromesso, la Commissione non intende opporsi al voto a maggioranza qualificata a favore della posizione del Consiglio in prima lettura, benché ritenga che sarebbe stata opportuna una maggiore chiarezza. In particolare, la Commissione ritiene che si dovrebbe definire e giustificare il campo di applicazione del regime di autorizzazione preventiva.

La Commissione è convinta della necessità di assicurare che i pazienti che ricorrono all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro possano esercitare i propri diritti come confermato dalla Corte nella sua giurisprudenza consolidata e senza mettere in gioco i diritti acquisiti in base al regolamento 883/2004. La Commissione ha proposto le misure necessarie per garantire che i pazienti godano di certezza giuridica nell'esercizio di tali diritti, nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura dell'assistenza sanitaria.

La Commissione rammenta che le condizioni relative all'accesso e all'esercizio delle professioni sanitarie sono state armonizzate dalla direttiva sulle qualifiche professionali.

Per quanto riguarda la sanità elettronica, la Commissione ritiene necessario contribuire a livello di Unione a creare le condizioni per garantire la continuità dell'assistenza e la sicurezza dei pazienti consentendo l'utilizzo transfrontaliero delle informazioni mediche, con i livelli più elevati di sicurezza e protezione dei dati personali.

Dato che la posizione del Parlamento europeo sull'autorizzazione preventiva e sulla sanità elettronica è più favorevole ai pazienti e più vicina alla proposta della Commissione e alla sua lettura della giurisprudenza esistente, la Commissione si riserva la facoltà di sostenere gli emendamenti del Parlamento europeo su questi temi in seconda lettura e intende continuare a collaborare strettamente con ambedue le istituzioni al fine di migliorare ulteriormente il testo.

### **DICHIARAZIONE COMUNE DELLA POLONIA, DEL PORTOGALLO E DELLA SLOVACCHIA**

La Polonia, il Portogallo e la Slovacchia si rammaricano che la direttiva sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera non fornisca garanzie sufficienti di un alto livello di qualità e sicurezza ai pazienti che desiderano usufruire di tale assistenza sanitaria e non rispetti interamente le responsabilità e competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e programmazione dei sistemi sanitari nazionali.

### **DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE AUSTRIACA**

L'Austria si compiace espressamente che la questione della fissazione dei prezzi da parte dei fornitori di assistenza sanitaria sia stata inclusa nell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva. Tuttavia, secondo l'opinione austriaca, ai fini di una migliore certezza del diritto occorrono ulteriori precisazioni, se non nel dispositivo quanto meno nei considerando della direttiva.

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 3, prima frase e paragrafo 4, l'Austria parte dal presupposto che i fornitori di assistenza sanitaria in caso di cure ospedaliere o ambulatoriali possano addebitare i costi di esami e cure che il sistema sanitario dello Stato membro di cura paga per una cura comparabile prestata a pazienti nazionali e inoltre che i fornitori di assistenza sanitaria possano esigere un anticipo dai pazienti di un altro Stato membro.

L'Austria ha sospeso per il momento la sua richiesta di precisazione in tal senso per non ostacolare l'avanzamento del fascicolo, ma si riserva tuttavia di tornare sulla questione nel quadro delle ulteriori discussioni.

## **DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA**

Pur ritenendo che il testo di mediazione non assicuri livelli adeguati di qualità e sicurezza correlati all'accREDITAMENTO, l'Italia esprime il suo sostegno al testo proposto nel duplice auspicio:

- che la Commissione avvii immediatamente i lavori per giungere alla definizione degli standard e delle linee guida previsti dall' art. 8 paragrafo 5(e);
- che durante la fase di co-legislazione con il Parlamento Europeo, si sostenga una posizione volta ad armonizzare in termini qualitativamente elevati la libera circolazione dei pazienti.

---